INSURANCE Daily

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 N. 2291

PRIMO PIANO

Sna, lettera a Ivass

Si fa sentire la voce di Sna dopo il pronunciamento del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dallo stesso sindacato e dai gruppi agenti di Axa e di Zurich contro il Regolamento 51/2022 di Ivass, sul preventivatore. Dalla newsletter del sindacato si apprende che è stata inviata una "breve lettera" all'istituto di vigilanza, per fare "una sintesi dell'attuale situazione", sulla normativa in vigore.

"Le modifiche apportate al Regolamento Ivass 51 da parte dello stesso istituto, con il proprio chiarimento applicativo, e gli annullamenti disposti dal Tar del Lazio – si legge nella lettera condivisa da Sna – fanno sì che il Preventivass continui a rappresentare uno strumento di carattere consultivo e meramente orientativo per utenti e intermediari, senza che tuttavia possa configurarsi alcun obbligo per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento degli stessi".

Sna si riserva, quindi, di tornare sul tema, già oggetto di "approfondita valutazione" da parte del centro studi, che ha evidenziato "un significativo disallineamento dei risultati del Preventivass rispetto ai quietanzamenti emessi dalle compagnie, in tutte le agenzie-campione esaminate", conclude la lettera inviata all'Istituto di vigilanza.

F.A.

MERCATO

Cosa fare e cosa non fare con l'open insurance

La Global federation of insurance associations ha presentato un documento di sintesi che potrà fungere da potenziale fonte d'informazioni per i suoi membri e per i decisori politici, le autorità di regolamentazione e la vigilanza locale, nei contesti in cui si sta andando verso un'assicurazione sempre più aperta e un quadro di condivisione dei dati sempre più articolato

Sebbene i singoli membri della **Global federation of insurance associations** (Gfia) abbiano opinioni diverse sul fatto che i potenziali benefici delle iniziative di open insurance presenti sul mercato possano effettivamente superare le conseguenze negative e i costi aggiuntivi, nell'ultimo documento congiunto presentato sull'argomento è evidente lo sforzo di razionalizzazione dei contributi forniti.



Nel dossier, intitolato *Dos and don'ts of open insurance*, Gfia chiede che la questione dell'open insurance sia approfondita dai responsabili politici: "esiste un accordo sulle cose da fare e da non fare – dicono dalla federazione – per portare avanti una serie di riflessioni su questo argomento".

Negli ultimi anni, sono state annunciate e sviluppate in tutto il mondo iniziative nel campo dell'open insurance, mettendo in condivisione i dati; cosa che non è accaduta in altre giurisdizioni, che devono ancora prendere in considerazione questo percorso. "Il settore assicurativo – dice Gfia – vede possibili opportunità, e tuttavia ci sono anche rischi che devono essere attentamente considerati". Gli approcci normativi differiscono ed è complesso riuscire ad avere un orientamento davvero condiviso: di conseguenza, anche le opinioni dei singoli operatori su questo argomento, relativamente nuovo e in via di sviluppo, variano notevolmente, soprattutto quando parliamo della condivisione dei dati.

Gfia ha quindi redatto un elenco di potenziali cose da fare e da non fare, di pro e contro dell'open insurance e della condivisione dei dati.

(continua a pag. 2)

INSURANCE REVIEW

è su **Facebook**

Segui la nostra pagina

INSURANCE Daily

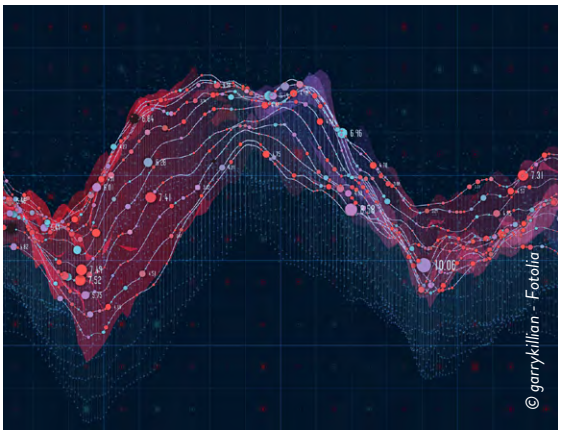
LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 N. 2291

(continua da pag. 1)

I DATI UTILI PER I NUOVI PRODOTTI

In primis, deve esserci "uno scopo, o un obiettivo, chiaramente definito e predeterminato per la condivisione dei dati". I possibili obiettivi, ad esempio, dovrebbero essere quelli di consentire al settore assicurativo di sviluppare prodotti nuovi. Gfia, d'altro canto, dice no alla condivisione obbligatoria delle informazioni in alcune aree non critiche: le nuove iniziative di condivisione dei dati o di dati aperti non dovrebbero ostacolare quelle già esistenti e gli ecosistemi già formati.

Per quanto riguarda la proprietà dei dati, ai titolari dovrebbe essere concesso "il controllo definitivo su chi è autorizzato ad accedere alle informazioni e a quali condizioni". Una definizione di chi sia il proprietario dei dati in un quadro assicurativo aperto dovrebbe essere determinata a livello di ciascuna giurisdizione in cui esiste tale esigenza. Sarebbe sbagliato lasciare che le iniziative di condivisione dei dati, o di assicurazione aperta, interferiscano con le leggi esistenti sulla privacy.



NO ALLA CONDIVISIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Secondo Gfia, occorre definire chiaramente quale set di dati è soggetto alla condivisione: sia l'utilizzo sia l'accesso alle informazioni dovrebbero essere considerati nel contesto più ampio di una condivisione intersettoriale dei dati. Non si dovrebbe in alcun modo obbligare gli assicuratori a condividere la loro proprietà intellettuale, informazioni aziendali sensibili o dati proprietari che hanno generato e che sono il risultato del loro stesso lavoro.

Bisognerebbe, inoltre, valutare attentamente le lezioni apprese dalle precedenti iniziative di condivisione aperta dei dati nel settore bancario e in quello dei pagamenti: "questi insegnamenti possono essere applicati al contesto specifico del settore assicurativo per evitare di ripetere gli stessi errori", fanno notare dalla federazione. È importante "non limitarsi a copiare gli schemi dell'open banking o dell'open payment e applicarli al settore assicurativo e ai dati assicurativi". Sarebbero molto probabili, altrimenti, conseguenze indesiderate.

(continua a pag. 3)



INSURANCE Daily

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 N. 2291

(continua da pag. 2)

GARANTIRE AI CONSUMATORI LO STESSO LIVELLO DI PROTEZIONE

In questo senso è essenziale garantire un level playing field uniforme per tutte le diverse parti coinvolte nella condivisione dei dati. "È fondamentale – si legge nel documento – garantire che i consumatori possano contare sullo stesso livello di protezione, indipendentemente da chi li serve, portando tutte le parti coinvolte nell'ambito di applicazione delle norme esistenti". Non consentire, quindi, a terzi non regolamentati o non controllati di accedere ai dati assicurativi. La non reciprocità della condivisione dei dati deve essere evitata garantendo la progressiva apertura di spazi comuni in altri settori economici. Non escludere in alcun modo gli intermediari, che sono parte integrante della catena del valore assicurativo, essenziali per un quadro assicurativo davvero aperto.

CYBERSICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Ultimo punto, ma non certo per importanza, è la richiesta arrivata da Gfia di elevati livelli di sicurezza per garantire la protezione dei dati e chiarire dove risieda la responsabilità in caso di violazione. Per questo non è possibile consentire l'accesso ai dati assicurativi a terzi che non dimostrino di soddisfare lo stesso elevato livello di sicurezza informatico del settore finanziario.

L'elenco di Gfia funge, in definitiva, da potenziale fonte d'informazioni per i suoi membri e per i decisori politici, le autorità di regolamentazione e la vigilanza locale, nei contesti in cui si sta andando verso un'assicurazione sempre più aperta e un quadro di condivisione dei dati sempre più articolato.

Fabrizio Aurilia

SOCIETÀ E RISCHIO
L'INFORMAZIONE PER UN MONDO CHE CAMBIA

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

CLICCA QUI

info@societaerischio.it

www.societaerischio.it

GLOSSARIO

Pool Re: Regno Unito

La società di riassicurazione, creata per coprire le perdite causate da atti di terrorismo, è stata istituita nel 1993 come risposta alle restrizioni sulla copertura dei danni da terrorismo imposte sul mercato britannico dopo l'ondata di attacchi legata al conflitto nordirlandese



Pool Re è una società di riassicurazione creata per coprire le perdite risultanti da atti di terrorismo perpetrati nel Regno Unito, in base a una legge delega del parlamento britannico, il *Reinsurance (Terrorism) Act 1993*. Uno speciale accordo prevede che, se Pool Re dovesse esaurire le sue risorse in seguito al pagamento di un numero eccessivo di sinistri, il ministero del Tesoro britannico intervenga per supportarlo.

Pool Re è stato istituito nel 1993, quasi un decennio prima dell'attacco alle Torri Gemelle di New York, come risposta alle restrizioni sulla copertura dei danni da terrorismo imposte sul mercato britannico, dopo l'ondata di attacchi che colpirono Londra e l'intero paese, per la questione legata al conflitto nordirlandese.

Il governo del Regno Unito decise così di stipulare un accordo con Pool Re e di mettere a disposizione i fondi per il pagamento dei sinistri, in caso di esaurimento del suo patrimonio.

Per dare un'idea del suo operato, nel periodo compreso tra il 1993 e il 2012, Pool Re ha rimborsato i danni conseguenti agli attacchi terroristici verificatisi nel paese, per un valore di oltre 625 milioni di sterline.

(continua a pag. 4)

INSURANCE Daily

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 N. 2291

(continua da pag. 3)

All'epoca dell'attacco dell'11 settembre 2001, l'ambito di azione di Pool Re era limitato ai danni da incendio ed esplosione, inclusi quelli consequenziali e indiretti. La copertura era prestata in base alla definizione di terrorismo presente nel Reinsurance Act del 1993 ed eventuali altri danni conseguenti ad attacchi terroristici venivano coperti dalle compagnie di assicurazione del mercato, dal momento che le stesse erano ancora in grado di reperire protezione riassicurativa per questo tipo di eventi.

In seguito agli attentati dell'11 settembre, però, si verificarono cambiamenti sostanziali nel mercato riassicurativo. I riassicuratori iniziarono ad applicare esclusioni specifiche per i danni non coperti dal Pool e a proporre una definizione più precisa e limitata per l'evento terroristico.

Alla luce di questo cambiamento, si decise di estendere l'ambito di applicazione di Pool Re, anche perché la gamma di armi a disposizione dei terroristi era divenuta assai più ampia di quanto previsto in precedenza. Un classico esempio era costituito dalla possibilità di un attacco nucleare, chimico o batteriologico, ovvero dall'eventualità che i terroristi potessero usare una cosiddetta "bomba sporca".

La copertura prestata da Pool Re fu quindi ampliata in forma *All Risks* e sebbene esista ancora un potenziale divario tra le condizioni dallo stesso offerte e le esclusioni che a volte compaiono negli accordi di riassicurazione dei membri che lo compongono, la maggior parte delle polizze in esso rientranti fornisce una copertura piuttosto completa. Pool Re è una compagnia di mutua riassicurazione. L'adesione non è obbligatoria, ma tutte le compagnie di assicurazione o i sindacati dei **Lloyd's** autorizzati a operare nel Regno Unito possono farne parte.

Gli assicuratori che ne sono membri sono obbligati a fornire copertura per il rischio del terrorismo, alle condizioni previste dal pool. Le tariffe sono stabilite in uno speciale manuale di sottoscrizione fornito a ciascun membro.

I tassi applicati per i danni materiali e diretti dipendono dalla zona geografica e si basano sul codice postale dell'ubicazione assicurata. In genere, si tratta di zone che dipendono dalla loro posizione nel territorio londinese o in altri centri urbani, oppure nel resto del paese, in Scozia o Galles. La tariffa per i danni da interruzione dell'attività è invece unica. Le tariffe vengono applicate all'importo assicurato e i relativi premi vengono pagati dagli assicurati ai soci, che poi li riversano a Pool Re entro un mese dalla chiusura del trimestre di entrata in copertura. Considerati i suoi meccanismi, è molto importante che Pool Re disponga di informazioni dettagliate sul tipo di esposizione del portafoglio di tutti i membri, inclusi i dettagli delle ubicazioni assicurate, con i relativi codici postali. Perché un evento sia riconosciuto come atto terroristico è necessaria una certificazione da parte del ministero del Tesoro o una decisione da parte di un tribunale.

La legge definisce gli atti di terrorismo come *atti commessi da persone che agiscono per conto di, o in connessione con, qualsiasi organizzazione che svolga attività dirette al rovesciamento o ad influenzare, con la forza o la violenza, il governo di Sua Maestà o qualsiasi altro governo de jure o de facto.*

L'ambito territoriale della copertura riassicurativa è limitato all'Inghilterra, Galles e Scozia, escluse le zone marine. Lo schema non si estende alle Isole del Canale o all'Isola di Man. Qualora i membri del pool volessero offrire una copertura territoriale più ampia, la stessa non sarebbe protetta dal contratto di riassicurazione.

Gli unici danni che sono esclusi dalle condizioni di Pool Re sono quelli derivanti da guerra e pirateria informatica, virus e attacchi DDOS (Denial of Service). Sono inoltre esclusi i danni subiti dagli impianti nucleari, in quanto coperti da un apposito accordo: il Pool Re Nucleare.

La riassicurazione non si applica alle polizze Trasporti, Aviazione e Motor (Rc auto).

È previsto un limite massimo per ciascun evento e in aggregato per ciascuna annualità, per ciascun membro del pool. Vi è pure una sorta di franchigia, ovvero una somma che viene ritenuta da ciascun socio, che viene stabilita annualmente e viene comunicata ai membri, prima dell'inizio del relativo anno di sottoscrizione.

L'attuale limite risarcibile è pari a 100 milioni di sterline per ciascun evento e 200 milioni di sterline in aggregato annuo, con una franchigia di 100mila sterline per evento e 200mila per anno, per ciascun membro del pool.

Fino al 2015 Pool Re non trasferiva alcuna parte del rischio gestito sul mercato riassicurativo mondiale, ma dopo tale data sono stati stipulati trattati triennali a protezione dell'esposizione complessiva.

Cinzia Altomare

Insurance Daily
Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it
Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano
T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it
Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it
Supplemento al 23 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577